



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

La lettera h) dell'art.33 del D.L. n.83/12 introduce con il nuovo art.186-*bis* L.F.:

➔ il concordato con continuità aziendale.

Si tratta di una disposizione finalizzata alla prosecuzione dell'attività di impresa attraverso la cessione o il conferimento dell'azienda in una società esistente o in una *NewCo*.

L'art.186-*bis* L.F. introduce infatti una specifica disciplina per i concordati il cui piano preveda *“la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore”*, ovvero *“la cessione dell'azienda in esercizio”*, ovvero *“il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione”*.

Il Legislatore ha immaginato una fattispecie di proposta con cui i creditori sono soddisfatti non attraverso i proventi della vendita dei cespiti aziendali ma attraverso flussi monetari derivanti dalla continuazione dell'attività pur essendo ammessa la cessione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Come intuibile è necessario redigere un piano concordatario che deve contenere:

- ➔ l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi in relazione alla prosecuzione dell'attività di impresa,
- ➔ l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie con le relative modalità di copertura.

Il piano deve essere attestato da un professionista indipendente che possa *“garantire”* che *“la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”*.

È prevista la possibilità per il debitore di avvalersi di una moratoria massima di un anno dall'omologazione del concordato per il pagamento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari, salvo il caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali la causa di prelazione insiste.

A differenza di altre procedure concorsuali viene meno la possibilità di risolvere i contratti in corso ed è prevista l'inefficacia di eventuali patti contrari. Si deve inoltre sottolineare che il nuovo art.186-*bis* L.F., *“non impedisce la continuazione di contratti pubblici”* a condizione che un professionista indipendente attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento da parte dell'impresa in crisi.

Anzi ancor di più, l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa possa presentare:

- ➔ una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- ➔ ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art.49 del codice dei contratti pubblici.

In ogni caso è precluso alla azienda in concordato di assumere la qualifica di impresa mandataria in caso di partecipazione alle Ati.



STUDIO MARCONI & PARTNERS

*P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664*



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Va infine chiarito che in relazione alla responsabilità del professionista la lettera l) dell'art.33 del decreto che, introducendo l'art.236-*bis* L.F., prevede un apparato di sanzioni penali a carico del professionista che espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.